



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato n.1

DECRETO N. 003076/DECA/96

DEL 9 DICEMBRE 2008

1. Ambito di applicazione

Il presente provvedimento stabilisce le riduzioni ed esclusioni, previste a norma dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006, da applicare alla seguente Misura del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna:

- Misura 214 Azione 214.1 Agricoltura biologica;
- Misura 214 Azione 214.2 Difesa del suolo;
- Misura 214 Azione 214.4 Tutela dell'agrobiodiversità, Intervento 2. Razze minacciate di abbandono.

Con riferimento all'ambito di applicazione sopra descritto e per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto previsto dal DM n. 1205 del 20 marzo 2008.

2. Lista degli impegni

Le Tabelle A, B e C che seguono, riportano rispettivamente la lista degli impegni dell'Azione 214.1 Agricoltura biologica, Azione 214.2 Difesa del suolo e Azione 214.4 Tutela dell'agrobiodiversità, Intervento 2. Razze minacciate di abbandono. Le Tabelle contengono, esclusivamente, gli impegni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006, ossia gli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superfici o al numero di animali dichiarati regolamentati rispettivamente negli artt. 16 e 17 del medesimo regolamento.

Per ogni impegno di dette liste è specificato:

1. il livello di disaggregazione (Misura, Azione, Gruppo colturale o Coltura) che definisce il montante a carico del quale operare le riduzioni ed esclusioni (montante riducibile¹);
2. la modalità di rilevazione dell'infrazione che può essere effettuata:
 - a. nell'ambito del controllo amministrativo, previsto dall'articolo 11 del reg. (CE) n. 1975/2006, da eseguirsi sul 100% delle domande di aiuto/pagamento;
 - b. nell'ambito del controllo in loco, previsto dall'articolo 12 del reg. (CE) n. 1975/2006, da eseguirsi su almeno il 5% delle domande;
3. la base giuridica per la tipologia della penalità da applicare alla violazione dell'impegno;

¹ Se il livello di disaggregazione è la Misura la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della Misura; se il livello di disaggregazione è l'Azione la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo corrispondente all'Azione ecc.. Nel caso di UBA il montante è il gruppo di coltura.

4. la tipologia di penalità da applicare;

5. l'indicazione se tale impegno è impegno pertinente di condizionalità.

Tabella A. Lista per gli impegni della Misura 214 Azione 214.1 Agricoltura biologica

Codice impegno	Descrizione dell'impegno	Livello di disaggregazione dell'impegno per la determinazione del montante riducibile (Allegato 3 del DM 20 marzo 2008 n. 1205)				Base giuridica per il calcolo delle riduzioni	Modalità di rilevazione dell'infrazione ²	Tipologia di penalità da applicare	Impegno pertinente di condizionalità
		Misura	Azione	Gruppo di coltura	Coltura				
214.1.a	Rispetto delle disposizioni in materia di uso delle sementi e materiale di propagazione di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i. .				X	Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	A+L	Riduzione graduale	
214.1.b	Rispetto delle disposizioni in materia di fertilizzazioni di cui di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i.				X	Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	A+L	Riduzione graduale	Atto A4
214.1.c	Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i.				X	Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	A+L	Riduzione graduale	Atto B9
214.1.d	Rispetto delle disposizioni in materia di alimentazione di cui all'allegato 1 punto B del Reg. (CEE) n. 2092/91 e s.m.i.			X		Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e	A+L	Riduzione graduale	Atto B11

² A = controllo amministrativo; L = controllo in loco

						art 7 del DM 20.03.08			
214.1.e	Rispetto delle disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 in materia di profilassi e cure veterinarie , con riguardo a : scelta delle razze; applicazione di pratiche adeguate di allevamento che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; alimentazione di qualità e densità degli allevamenti			X		Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	A+L	Riduzione graduale	
214.1.f	Immissione sul mercato di prodotto certificato biologico.		X			Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	A+L	Riduzione graduale	
214.1.g	Mantenere in azienda per un periodo di almeno 7 mesi la consistenza zootecnica dichiarata ciascun anno ai fini del calcolo del premio variabile in funzione del carico di bestiame.			X		Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	A+L	Riduzione graduale	

Tabella B. Lista per gli impegni della Misura 214 Azione 214.2 Difesa del suolo

Codice impegno	Descrizione dell'impegno	Livello di disaggregazione dell'impegno per la determinazione del montante riducibile (Allegato 3 del DM 20 marzo 2008 n. 1205)				Base giuridica per il calcolo delle riduzioni	Modalità di rilevazione dell'infrazione ³	Tipologia di penalità da applicare	Impegno pertinente di condizionalità
		Misura	Azione	Gruppo di coltura	coltura				
214.2.a	Conversione delle colture di cereali autunno-vernini in pascolo permanente o prato-pascolo permanente. Sub-azione montagna appezzamenti con pendenza = > 30 %			X		Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	A+L	Riduzione graduale	
214.2.b	Obbligo raccolta prodotto e obbligo invio comunicazione della data di raccolta almeno 10 giorni prima della raccolta. Sub-azione montagna appezzamenti con pendenza = > 30 %			X		Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	L	Riduzione graduale	
214.2.c	Obbligo raccolta prodotto e obbligo invio comunicazione della data di raccolta almeno 10 giorni prima della raccolta. Sub-azione collina appezzamenti con pendenza = 15 e < 30 % Sub-azione pianura appezzamenti con pendenza < 15%			X		Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	L	Riduzione graduale	

³ A = controllo amministrativo; L = controllo in loco

214.2.d	<p>Obbligo della rotazione annuale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose da granella.</p> <p>Sub-azione collina appezzamenti con pendenza = 15 e < 30 %</p> <p>Sub-azione pianura appezzamenti con pendenza < 15%</p>			X		Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	A+L	Riduzione graduale	Norma 2.2
214.2.e	<p>Obbligo invio comunicazione della data di lavorazione del terreno almeno 10 giorni prima dell'evento e Lavorazione lungo le curve di livello con la tecnica della minima lavorazione o della non-lavorazione.</p> <p>Sub-azione collina appezzamenti con pendenza = 15 e < 30 %</p>			X		Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	L	Riduzione graduale	
214.2.f	<p>Obbligo invio comunicazione della data di lavorazione del terreno almeno 10 giorni prima dell'evento e lavorazione del terreno con la tecnica della minima lavorazione o della non-lavorazione</p> <p>Sub-azione pianura appezzamenti con pendenza < 15 %</p>			X		Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	L	Riduzione graduale	

Tabella C. Lista per gli impegni della Misura 214 Azione 214.4 Tutela dell'agrobiodiversità, Intervento 2. Razze minacciate di abbandono

Codice impegno	Descrizione dell'impegno	Livello di disaggregazione dell'impegno per la determinazione del montante riducibile (Allegato 3 del DM 20 marzo 2008 n. 1205)				Base giuridica per il calcolo delle riduzioni	Modalità di rilevazione dell'infrazione ⁴	Tipologia di penalità da applicare	Impegno pertinente di condizionalità
		Misura	Azione	Gruppo di coltura	coltura				
214.4.2.a	Mantenere il numero di UBA ammesse a premio il primo anno d'impegno per tutto il periodo di impegno, fermo restando le possibilità di incremento del 20% per il Suino Sardo, del 50% per l'Asino Sardo e l'Asino dell'Asinara e del 100% per il Cavallo del Sarcidano.			X		Art. 18 del Reg. (CE) n.1975/06 e art 7 del DM 20.03.08	A+L	Riduzione graduale	

⁴ A = controllo amministrativo; L = controllo in loco

3. Determinazione del livello di violazione per gli impegni soggetti a riduzione graduale

Esclusivamente per gli impegni soggetti a riduzione graduale è definito un triplice livello di violazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) e i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, che vengono così definiti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006:

- la gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati;
- l'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme;
- la durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

Per ciascun impegno soggetto a riduzione graduale di cui alle Tabella A, B e C sono definiti i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata per ciascun livello di violazione riscontrabile.

3.1 Determinazione del livello di violazione per gli impegni soggetti a riduzione graduale per l'Azione 214.1

Agricoltura biologica

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.1.a	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Irregolarità sanzionata dall'Organismo di controllo a carico dell'azienda comportante la soppressione delle indicazioni sul metodo biologico per cause imputabili all'operatore	Superficie relativa all'infrazione \leq al 10% della SAU o di 1 ettaro	Utilizzo intervento correttivo ove prescritto dall'Organismo di Controllo
Medio (3)	Infrazione sanzionata dall'Organismo di controllo a carico dell'azienda comportante la sospensione della certificazione senza ripartenza del periodo di conversione o rilevata nella fase di controlli in loco	Superficie relativa all'infrazione $>$ di 1 ettaro o $>$ del 10% e \leq al 40% della SAU	Di norma
Alto (5)	Infrazione sanzionata dall'Organismo di controllo comportante la sospensione o soppressione delle certificazioni con ripartenza del periodo di conversione	Superficie relativa all'infrazione $>$ del 40% della SAU	Contemporanea infrazione baseline

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.1.b	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Irregolarità sanzionata dall'Organismo di controllo a carico dell'azienda comportante la soppressione delle indicazioni sul metodo biologico per cause imputabili all'operatore	Superficie relativa all'infrazione ≤ al 10% della SAU o di 1 ettaro	Utilizzo intervento correttivo ove prescritto dall'Organismo di Controllo
Medio (3)	Infrazione sanzionata dall'Organismo di controllo a carico dell'azienda comportante la sospensione della certificazione senza senza ripartenza del periodo di conversione o rilevata nella fase di controlli in loco	Superficie relativa all'infrazione > di 1 ettaro o > del 10% e ≤ al 40% della SAU	Di norma
Alto (5)	Infrazione sanzionata dall'Organismo di controllo comportante la sospensione o soppressione delle certificazioni con ripartenza del periodo di conversione conversione	Superficie relativa all'infrazione > del 40% della SAU	Estensione della superficie soggetta ad infrazione maggiore del 60% della SAU

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.1.c	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Irregolarità sanzionata dall'Organismo di controllo a carico dell'azienda comportante la soppressione delle indicazioni sul metodo biologico per cause imputabili all'operatore	Superficie relativa all'infrazione ≤ al 10% della SAU o di 1 ettaro	Utilizzo intervento correttivo ove prescritto dall'Organismo di Controllo
Medio (3)	Infrazione sanzionata dall'Organismo di controllo a carico dell'azienda comportante la sospensione della certificazione senza senza ripartenza del periodo di conversione o rilevata nella fase di controlli in loco	Superficie relativa all'infrazione > di 1 ettaro o > del 10% e ≤ al 40% della SAU	Di norma
Alto (5)	Infrazione sanzionata dall'Organismo di controllo comportante la sospensione o soppressione delle certificazioni con ripartenza del periodo di conversione conversione	Superficie relativa all'infrazione > del 40% della SAU	Estensione della superficie soggetta ad infrazione maggiore del 60% della SAU

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.1.d	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Irregolarità sanzionata dall'Organismo di controllo a carico dell'azienda comportante la soppressione delle indicazioni sul metodo biologico per cause imputabili all'operatore	UBA relative all'infrazione ≤ al 20% del totale	Utilizzo intervento correttivo ove prescritto dall'Organismo di Controllo
Medio (3)	Infrazione sanzionata dall'Organismo di controllo a carico dell'azienda comportante la sospensione della certificazione senza senza ripartenza del periodo di conversione o rilevata nella fase di controlli in loco	UBA relative all'infrazione > del 20% e ≤ al 50% delle UBA totali	Di norma
Alto (5)	Infrazione sanzionata dall'Organismo di controllo comportante la sospensione o soppressione delle certificazioni con ripartenza del periodo di conversione	UBA relative all'infrazione maggiore del 50% delle UBA totali	UBA interessate all'infrazione > del 60% del totale

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.1.e	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Irregolarità sanzionata dall'Organismo di controllo a carico dell'azienda comportante la soppressione delle indicazioni sul metodo biologico per cause imputabili all'operatore	UBA relative all'infrazione \leq al 20% del totale	Utilizzo intervento correttivo ove prescritto dall'Organismo di Controllo
Medio (3)	Infrazione sanzionata dall'Organismo di controllo a carico dell'azienda comportante la sospensione della certificazione senza senza ripartenza del periodo di conversione o rilevata nella fase di controlli in loco	UBA relative all'infrazione $>$ del 20% e \leq al 50% delle UBA totali	Di norma
Alto (5)	Infrazione sanzionata dall'Organismo di controllo comportante la sospensione o soppressione delle certificazioni con ripartenza del periodo di conversione	UBA relative all'infrazione maggiore del 50% delle UBA totali	Contemporanea infrazione baseline

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.1.f	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Prodotti per i quali non è necessaria ai fini della commercializzazione l'autorizzazione alla stampa delle etichette da inoltrare all'O.d.C.	Violazione rilevata su una quantità di prodotto commercializzato \leq 10% della produzione totale	Una sola infrazione nel quinquennio
Medio (3)	Prodotti per i quali è necessaria ai fini della commercializzazione l'autorizzazione alla stampa delle etichette da inoltrare all'O.d.C	Violazione rilevata su una quantità di prodotto commercializzato $>$ 10% e \leq 20% della produzione totale	Frequenza dell'infrazione: 2 volte in annualità non consecutive, nel quinquennio o rilevata nella fase di controlli in loco
Alto (5)	Sia prodotti per i quali è necessaria ai fini della commercializzazione l'autorizzazione alla stampa delle etichette da inoltrare all'O.d.C sia per quelli per i quali non è necessaria.	Violazione rilevata su una quantità di prodotto commercializzato $>$ 20% della produzione totale	Frequenza dell'infrazione superiore a due volte nel quinquennio oppure 2 volte in annualità consecutive

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.1.g	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	UBA mancanti rispetto al raggiungimento della soglia di consistenza per 7 mesi \leq 5%	Consistenza iniziale mantenuta per un periodo \geq 200 gg. e $<$ 210 gg	Una sola infrazione nel quinquennio
Medio (3)	UBA mancanti rispetto al raggiungimento della soglia di consistenza per 7 mesi $>$ 5% e \leq 10%	Consistenza iniziale mantenuta per un periodo \geq 190 gg. e $<$ 200 gg.	Frequenza dell'infrazione: 2 volte in annualità non consecutive, nel quinquennio o rilevata nella fase di controlli in loco
Alto (5)	UBA mancanti rispetto al raggiungimento della soglia di consistenza per 7 mesi $>$ 10%	Consistenza iniziale mantenuta per un periodo \geq 180 ** gg e $<$ 190 gg.	Frequenza dell'infrazione superiore a due volte nel quinquennio oppure 2 volte in annualità consecutive

3.2 Determinazione del livello di violazione per gli impegni soggetti a riduzione graduale per l'Azione 214.2

Difesa del suolo

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.2.a	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Superficie non coltivata a cereali autunno vernini nell'annata agraria 2007/2008	Superficie fino al 30% e/o fino a 3 ha	Coerente con gravità
Medio (3)	Superficie non coltivata a foraggera permanente nell'annata agraria 2008/2009	Superficie superiore al 30% e fino all' 80 % e/o fino a 5 ha	Coerente con gravità
Alto (5)	Superficie non coltivata a cereali autunno vernini nell'annata agraria 2007/2008 e Superficie non coltivata a foraggera permanente nell'annata agraria 2008/2009	Superficie superiore all'80% e/o > di 5 ha	Coerente con gravità

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.2.b.	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancanza di comunicazione e/o non raccolta del cereale autunno-vernino	Superficie fino al 30% e/o fino a 3 ha	Intervento correttivo (richiesta di integrazione documentale)
Medio (3)	Non utilizzo della superficie foraggera permanente per pascolo o per prato pascolo	Superficie superiore al 30% e fino all' 80 % e/o fino a 5 ha	Di norma
Alto (5)	Non raccolta del cereale autunno-vernino e non utilizzo della superficie foraggera permanente per pascolo o per prato pascolo	Superficie superiore all'80% e/o > di 5 ha	

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.2.c	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancanza di comunicazione e/o non raccolta del cereale autunno-vernino o della leguminose da granella	Superficie fino al 30% e/o fino a 3 ha	Intervento correttivo (richiesta di integrazione documentale)
Medio (3)	Non raccolta del cereale autunno-vernino e non raccolta della leguminose da granella	Superficie superiore al 30% e fino all' 80 % e/o fino a 5 ha	Di norma
Alto (5)		Superficie superiore all'80% e/o > di 5 ha	

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.2.d	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Inserimento nella successione colturale di una coltura diversa da cereali autunno-vernini da granella o leguminose da granella	Superficie fino al 30% e/o fino a 3 ha	1 ciclo di successione
Medio (3)	Monosuccessione di cereali autunno-vernini in zona non vulnerabile da nitrati	Superficie superiore al 30% e fino all' 80 % e/o fino a 5 ha	2 cicli di successione
Alto (5)	Monosuccessione di cereali autunno-vernini in zona vulnerabile da nitrati	Superficie superiore all'80% e/o > di 5 ha	3 cicli di successione

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.2.e	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancanza della comunicazione e/o lavorazione del terreno ad una profondità superiore ai 15 cm e fino a 30 cm	Superficie fino al 30% e/o fino a 3 ha	Coerente con gravità
Medio (3)	Lavorazione del terreno > 30 cm o rittochino	Superficie superiore al 30% e fino all' 80 % e/o fino a 5 ha	Coerente con gravità
Alto (5)	Lavorazione del terreno oltre i 30 cm associato alla lavorazione a rittochino	Superficie superiore all'80% e/o > di 5 ha	Coerente con gravità

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.2.f	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancanza della comunicazione e/o lavorazione del terreno ad una profondità superiore ai 15 cm e fino a 30 cm	Superficie fino al 30% e/o fino a 3 ha	Coerente con gravità
Medio (3)	Lavorazione del terreno > 30 cm e fino a 40 cm	Superficie superiore al 30% e fino all' 80 % e/o fino a 5 ha	Coerente con gravità
Alto (5)	Lavorazione del terreno oltre i 40 cm	Superficie superiore all'80% e/o > di 5 ha	Coerente con gravità

3.3 Determinazione del livello di violazione per gli impegni soggetti a riduzione graduale per l'Azione 214.4

Tutela dell'Agrobiodiversità, Intervento 2 Razze minacciate di abbandono

Livello di violazione dell'impegno Codice 214.4.2.a	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Coerente con entità	Riduzione fino al 30% delle UBA	Coerente con entità
Medio (3)	Coerente con entità	Riduzione oltre il 30% e fino all'80% delle UBA	Coerente con entità
Alto (5)	Coerente con entità	Riduzione superiore all'80% delle UBA	Coerente con entità

4. Calcolo delle riduzioni

La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione come di seguito specificato.

In caso di mancato rispetto dell'impegno, soggetto a riduzione graduale, occorre quantificare il livello di infrazione (basso = 1; medio = 3; alto = 5), in termini di gravità, entità e durata.

Quantificati i tre livelli di infrazione si procede alla somma dei tre valori e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio, che sarà compreso nell'intervallo 1-5.

La media ottenuta viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione da applicare al montante riducibile.

Tabella – Determinazione della percentuale di riduzione

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
≥ di 1,00 e < di 3,00	5%
≥ di 3,00 e < di 4,00	25%
≥ di 4,00	50%

La percentuale di riduzione calcolata è applicata nel rispetto della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1975/2006.